

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MAFFIOLETTI, ONORATO, PASQUINO, MACIS,
TEDESCO TATÒ, BATTELLO e TOSSI BRUTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1988

Disciplina transitoria dei procedimenti penali per i reati ministeriali

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha lo scopo di predisporre una normativa transitoria operante dopo l'8 aprile 1988, data in cui avrà effetto il *referendum* abrogativo della legge 10 maggio 1978, n. 170, e nella quale non sarà ancora operante la nuova disciplina costituzionale che trasferisce alla magistratura ordinaria la giurisdizione per i reati ministeriali.

Si propone di anticipare, per quanto possibile, alcune linee della futura riforma evitando soluzioni che frustrino il significato politico del voto referendario.

La proposta è fatta di tre soli articoli.

Il primo riguarda la temporaneità. La legge si applica sino a quando non entrerà in vigore la riforma costituzionale e comunque non

oltre il 31 agosto 1988, data entro la quale, verosimilmente, dovrebbe essere entrata in vigore la nuova disciplina.

Nell'articolo 2 si stabilisce che la Commissione parlamentare prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, ricevuta la notizia di reato, chiede alla magistratura ordinaria, in sostanza, di agire come organo servente nei confronti del Parlamento in seguito alla perdita di ogni potere inquirente da parte della stessa Commissione. Terminata l'inchiesta, la Commissione acquisisce gli atti e relazione al Parlamento.

L'articolo 3 contiene tre disposizioni finali. Per effetto della prima non si applicano le disposizioni sull'autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri parlamentari. Per

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

effetto della seconda la disciplina transitoria è applicabile anche ai procedimenti in corso, data la perdita di ogni potere inquirente da parte della Commissione parlamentare, per effetto del *referendum* abrogativo.

La terza disposizione stabilisce l'immediata entrata in vigore della legge.

Sono intuibili le ragioni che consigliano l'immediato esame da parte del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Temporaneità della legge)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano sino all'entrata in vigore della legge costituzionale che trasferisce alla magistratura ordinaria la giurisdizione per i reati ministeriali e comunque sino al 31 agosto 1988.

Art. 2.

(Raccolta delle prove)

1. La Commissione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, ricevuta la notizia di reato, chiede al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio di procedere alla raccolta delle prove.

2. Si procede in ogni caso con istruttoria formale.

3. Il giudice istruttore, raccolte le prove, invia gli atti al Presidente della Camera dei deputati, che li trasmette alla Commissione.

Art. 3.

(Disposizioni finali)

1. Sino al termine indicato nell'articolo 1 non è richiesta l'autorizzazione prevista dall'articolo 68 della Costituzione per procedere nei confronti di membri del Parlamento per i reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti in corso dinanzi alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.